

IL SINDACO RESPINGE ANCORA UNA VOLTA GLI INVITI E LE ISTANZE



Comune di Castiglione della Pescaia

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

(Provincia di Grosseto)

fax 0564/934751-936179
c.f.p.i. 00117100537 ☎ 0564/927251

PROT. N° 425 DEL 9 GIU. 2007
RIF. PROT. 17574 DEL 29.05.2007

RACCOMANDATA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI
Via San Niccolò, 21
50125 Firenze

alla c.a. del Sig. Vincenzo Niciarelli

OGGETTO: Sua richiesta revocare ordinanze illegittime segnaletica restrittiva per sosta autocaravan.

In riferimento all'oggetto ed all'istanza da Lei inviataci, precisiamo quanto segue:

Visto l'imponente flusso turistico di vario tipo cui è soggetto, fortunatamente, il nostro territorio, l'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia ha dovuto, negli ultimi anni, tentare di "equilibrare" le varie esigenze degli utenti della strada, nonché dei residenti e di speciali categorie. Dall'anno 1995 in poi, visto la sempre più crescente domanda di turismo itinerante e quindi spazi di sosta riservati sia ai camper che alle autovetture in transito sul nostro territorio, molte sono state le aree riservate sia alla prima che alla seconda categoria suddetta (ordinanza n° 167 del 1995; ordinanze n° 03 e 220 del 1996; ordinanze n° 43, 113 e 340 del 1998; ordinanza n° 142 del 1999; ordinanza n° 14 del 19.01.2001...).

Ognuna di tali ordinanze è stata emessa da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 D.L. 30.04.1992 n° 285 che concede ai comuni di istituire Zone a Traffico Limitato, di stabilire aree di parcheggio libero o a pagamento, di istituire aree di parcheggio per gli autocaravan e di riservare spazi per i residenti, perfettamente a norma di legge.

Nessuna ordinanza da noi emessa ha mai vietato il transito o la sosta ai camperisti, ma, in alcune situazioni, dovute sia alla caratteristica strutturale dei tratti stradali, nonché da particolari condizioni ambientali e dal fatto che il nostro territorio è ricco di zone di particolare rilevanza storico-urbanistica- archeologica e paesaggistica, sono state identificate delle aree che meglio si prestavano alla sosta di particolari categorie di veicoli, ciò teso anche ad alleviare i pericoli derivanti da ingorghi ed intasamenti della circolazione cui è sottoposto il nostro piccolo paese. Infatti, vista la vocazione turistica del nostro territorio, specie nei fine settimana o nell'apice della stagione estiva, si è cercato di individuare e riservare spazi di sosta sia alle

autovetture, ai caravan, ai ciclomotori e ai motoveicoli, nonché, naturalmente, ai mezzi di soccorso e delle forze di Polizia ed ai mezzi a servizio dei "diversamente abili".

Tali provvedimenti presi per la distribuzione degli spazi di sosta, pur nella limitatezza degli spazi a disposizione, si sono dimostrati efficaci, contribuendo a soddisfare le varie esigenze dell'utenza.

Per fare un esempio, la Piazza Ponte Giorgini del Capoluogo, che il sabato di ogni settimana ospita il mercato settimanale e che si trova in una posizione centrale e di intenso traffico veicolare e pedonale è stata riservata alla sosta delle sole autovetture (quindi non consentita a veicoli a due ruote, autocarri, rimorchi, macchine agricole...) per non compromettere lo scorrimento del traffico in un punto cruciale del Capoluogo.

Si vuol ricordare che vista la Legge 14.10.1991 n° 336 che prevede che i Comuni debbano istituire zone attrezzate per la sosta dei caravan, con ordinanza n° 107 del 1995 veniva istituita da questo Comune un'area attrezzata per la sosta e lo scarico degli autocaravan in loc. Casa Mora di Castiglione della Pescaia e che, nel tempo, varie aree del territorio venivano a rotazione identificate per la sosta di tali categorie di veicoli (Piazzale Salebro; spazio terminale di Piazza Ponte Giorgini; parcheggi gratuiti di serrata Martini e di Serignano; parcheggio Pian d'Alma...).

Vi sono chiaramente delle limitazioni oggettive date dalla particolare esiguità di alcune strade o dalla grandezza degli stalli di sosta identificati nell'art. 149 del regolamento del Codice della Strada.

I "delimitatori di sagoma rotanti" da Lei fotografati, facenti parte dei segnali complementari previsti dall'art. 42 del Codice della Strada, sono stati apposti con ordinanza n° 88 del 15.03.2002, previo autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto (determina 324 del 18.03.2002), al fine di tutelare i vincoli idrogeologici e forestali di tale area. Tale decisione, oltre naturalmente per il principio primario suddetto, venne determinata sia dall'alta concentrazione abitativa della zona e dalla conseguente esigenza di posti auto, nonché come tutela per l'accesso indiscriminato all'argine del Canale Allacciante e all'utilizzo indiscriminato di tale zona come varo od alloggio abusivo di imbarcazioni: tali attività avrebbero sicuramente alterato la natura del luogo, nonché la flora e la fauna di tale sito.

Sperando di aver risposto esaurientemente alla sua missiva,

Distinti saluti

PF/pt. 31.05.2007

Il Sindaco
Monica FAENZI